



16 febbraio 2021

## LA RETE OLTRE LA VITA E LA MORTE

Di Deborah Bolco

Oltre 20 anni fa Stefano Rodotà (primo garante della privacy italiano) introdusse per la prima volta il concetto di “corpo elettronico”, categoria nata dall’osservazione delle trasformazioni che l’uso della tecnologia poteva implicare sulla stessa identità umana.

Oggi, più che mai prima, **le persone fisiche sono sempre più presenti nella rete** e lasciano segni più o meno tangibili del loro passaggio. A tale riguardo, **tutti i contenuti creati** o comunque riferibili al soggetto e su cui questi può vantare un diritto di proprietà esclusivo e assoluto, che siano o meno suscettibili di valutazione economica, **vanno a costituire un vero e proprio ‘patrimonio digitale’**: si pensi alle criptovalute, ai i documenti di testo, alle immagini e ai i video, ai *software*, agli *e-books* ma anche alla corrispondenza elettronica o alle credenziali di accesso e protezione.

Qualificare questi contenuti come ‘beni digitali’ pone una serie di temi di grande interesse dal punto di vista civilistico, ad esempio quello della loro **trasmissibilità mortis causa**.

Il Considerando 27 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) stabilisce che il regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute, lasciando tuttavia agli Stati Membri dell’Unione la possibilità di prevedere delle norme interne riguardanti il trattamento dei dati personali delle stesse.

Quanto alla **normativa italiana**, l’art. 2 *terdecies*, comma 1 – del D. Lgs. n. 101 del 2018, riformulando analoga disposizione del Codice Privacy che ha novellato in esito all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 – stabilisce che i diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento UE, riferiti ai dati personali di soggetti deceduti, possono essere esercitati *“da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”*.



Il primo precedente giurisprudenziale conosciuto in materia è quello della **Corte di Cassazione federale tedesca di Karlsruhe**, la quale si è espressa per la prima volta sul punto con riferimento ad una vicenda iniziata nel 2012 in esito alla richiesta fatta a **Facebook** da parte dei genitori di una quindicenne deceduta di avere accesso ai contenuti del profilo social (dati e messaggi) della figlia.

Con sentenza del 12 luglio 2018, la Corte di Cassazione, in aperto contrasto con la pronuncia della Corte d'Appello, statuiva che "il contratto che riguarda l'account di un utente con un social network è trasferito agli eredi del detentore originario dell'account" e che gli eredi "hanno *diritto a rivendicare dall'operatore l'accesso all'account, compresi i dati della comunicazione*".

A questo precedente si è unito quello della pronuncia del **Tribunale di Milano** del 10 febbraio 2021 resa su ricorso cautelare di una coppia di coniugi, i quali chiamavano in giudizio la **Apple Italia S.r.l.**, quale società appartenente al noto gruppo "Apple" domandando di obbligare la società a fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del figlio, giovane chef, recentemente scomparso.

Quest'ultimo, infatti, in possesso di un **iPhone X**, utilizzava sistemi di sincronizzazione online (nello specifico **iCloud**). I ricorrenti, distrutti dal dolore per la tragica perdita del figlio, avevano intenzione di recuperare i dati contenuti ivi archiviati, consistenti in video, fotografie nonché tentare di "recuperare le ricette allo scopo di realizzare un progetto dedicato alla sua memoria (ad esempio, un libro di ricette)".

Il Tribunale di Milano ha concluso per la legittimazione dei genitori ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio improvvisamente deceduto ravvisando nel caso di specie l'esistenza delle "ragioni familiari meritevoli di protezione" richieste dalla norma.

Nel contempo ha dichiarato infondate le ragioni sulla base delle quali Apple aveva fondato il proprio diniego, formalisticamente ancorato alla assenza di requisiti peraltro riferiti ad istituti di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e non applicabili al caso di specie.



Quest'ultima pronuncia evidenzia in modo particolare la **necessità che le società fornitrici di servizi dell'informazione ripensino alle regole di data governance predisponendo dei meccanismi adeguati di accesso agli eredi e/o di predisposizione di un "testamento digitale"**, che sia studiato in armonia con i diritti nazionali degli utenti. Sicuramente una sfida importante da affrontare – significativo a riguardo che nel procedimento in parola Apple sia rimasta contumace -.